



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO**

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Revisione Dicembre 2023

## INDICE

### SEZIONE I – PARTE GENERALE

<b>Introduzione</b> .....	<b>5</b>
<i>Definizioni</i> .....	5
<b>1. I reati di cui al D.Lgs. 231/2001</b> .....	<b>6</b>
<b>2. Le sanzioni</b> .....	<b>8</b>
<b>3. Soggetti la cui condotta criminosa può fondare la responsabilità amministrativa dell'ente</b> .....	<b>11</b>
<b>4. Il concorso di persone nel reato e D.Lgs. 231/2001</b> .....	<b>11</b>
<b>5. Il vantaggio o l'interesse dell'ente</b> .....	<b>12</b>
<b>6. Il tentativo e il recesso attivo</b> .....	<b>14</b>
<b>7. I riflessi del D.Lgs. 231/2001 sulle società sottoposte a Vigilanza</b> .....	<b>14</b>
<b>8. Esenzione da responsabilità: il Modello Organizzativo</b> .....	<b>15</b>
<i>8.1 La metodologia per la realizzazione e l'aggiornamento periodico del Modello Organizzativo</i> .....	<i>15</i>
Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale .....	15
Fase II: identificazione delle attività a rischio .....	16
Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio .....	17
Fase IV: gap analysis .....	17
Fase V: definizione dei protocolli .....	17
<i>8.2 Struttura ed elementi costitutivi del Modello</i> .....	<i>17</i>
<i>8.3 Il contenuto del Modello Organizzativo</i> .....	<i>18</i>
8.3.1 Principi ispiratori del Modello .....	18
8.3.2 L'attuazione del D.Lgs. 231/2001 da parte di Simgest .....	19
8.3.3 Struttura ed elementi costitutivi del Modello .....	19
<b>9. L'Organismo di Vigilanza (OdV)</b> .....	<b>19</b>
<i>9.1 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	<i>19</i>
<i>9.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi componenti</i> .....	<i>21</i>
9.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali .....	23
9.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	23
<i>9.6 La responsabilità imputabile ai membri dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	<i>25</i>

<b>10. La segnalazione di reati o di violazione del modello .....</b>	<b>25</b>
<b>11. Codice etico .....</b>	<b>26</b>
<b>12. I reati ex D. Lgs. 231/2001 in Simgest .....</b>	<b>27</b>
<b>13. Le deleghe ed i poteri.....</b>	<b>29</b>
<b>14. Sistema disciplinare .....</b>	<b>30</b>
14.1 Principi generali .....	30
14.2 Sanzioni applicabili agli impiegati e ai quadri .....	31
14.3 Sanzioni applicabili ai Dirigenti.....	32
14.4 Disciplina applicabile nei confronti degli Amministratori e/o eventuali Dirigenti non dipendenti.....	32
<b>SEZIONE II - PARTE SPECIALE.....</b>	<b>33</b>
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01).....	33
1.1 Tipologia di reati .....	33
1.2 Processi a rischio.....	34
1.3 Principi di comportamento .....	35
2. REATI INFORMATICI.....	37
2.1 Tipologia di reati .....	37
2.2 Processi a rischio.....	38
2.3 Principi di comportamento .....	38
3. REATI TRANSNAZIONALI E DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01) .....	40
3.1 Tipologia di reati .....	40
3.2 Processi a rischio.....	41
3.3 Principi di comportamento .....	41
4. REATI SOCIETARI (ART. 25 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01) .....	42
4.1 Definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio.....	42
4.2 Tipologia di reati .....	44
4.3 Processi a rischio.....	45
4.4 Principi di comportamento .....	46
5. DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE E I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E COMMERCIO (ART. 25-BIS E ART 25-BIS 1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01) .....	48
5.1 Tipologia di reati .....	48
5.2 Processi a rischio.....	49
5.3 Principi di comportamento .....	49
6. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01) .....	50
6.1 Tipologia di reati .....	51
6.2 Processi a rischio.....	54
6.3 Principi di comportamento .....	54

7.	<i>REATI DI MARKET ABUSE (ART. 25-SEXIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)</i> .....	57
	7.1 Tipologia di reati .....	57
	7.2 Processi a rischio.....	60
	7.3 Principi di comportamento .....	60
8.	<i>REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 25-SEPTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)</i> .....	64
	8.1 Tipologia di reati .....	64
	8.2 Processi a rischio.....	64
	8.3 Principi di comportamento .....	65
9.	<i>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)</i> .....	66
	9.1 Tipologia di reati .....	66
	9.2 Processi a rischio.....	66
	9.3 Principi di comportamento .....	66
10.	<i>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)</i> .....	68
	11.1 Tipologia di reati .....	68
	11.2 Processi a rischio.....	68
	11.3 Principi di comportamento .....	68
11.	<i>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)</i> .....	70
	12.1 Tipologia di reati .....	70
	12.2 Processi a rischio.....	70
	12.3 Principi di comportamento .....	70
12.	<i>REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)</i> 72	
	13.1 Tipologia di reati .....	73
	13.2 Processi a rischio.....	74
	13.3 Principi di comportamento .....	74
13.	<i>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)</i> .....	76
	14.1 Tipologia di reati .....	76
	14.2 Processi a rischio.....	76
	14.3 Principi di comportamento .....	77
14.	<i>REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)</i> .....	78
	15.1 Tipologia di reati .....	78
	15.2 Processi a rischio.....	80
	15.3. Principi di comportamento.....	81

## SEZIONE I – PARTE GENERALE

### ANALISI DEGLI ELEMENTI FONDANTI LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/2001

#### Introduzione

La legge 29 settembre 2000, n. 300 in ottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali, ha delegato il Governo a predisporre e definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società.

In attuazione della legge delega, è stato emanato il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo alla “**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della normativa sono stati individuati negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ad eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

#### Definizioni

<i>Simgest o Società</i>	Simgest S.p.a.
<i>D.Lgs. 231/2001</i>	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
<i>Modello</i>	Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.
<i>Enti</i>	Persone giuridiche e associazioni anche prive di personalità giuridica.
<i>Soggetti in posizione apicale o Soggetti Apicali</i>	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
<i>Soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza</i>	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.

<i>Linee Guida</i>	Linee Guida di settore in materia di Responsabilità Amministrativa emanate dalle associazioni di categoria Assosim.
<i>Destinatari</i>	Soggetti in posizione apicale di Simgest e soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza (ivi compresi i Collaboratori).
<i>Collaboratori</i>	Soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione a vario titolo (consulenti finanziari, consulenti, avvocati esterni, ecc.).
<i>OdV</i>	Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.
<i>Consob</i>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
<i>U.I.F</i>	Unità di informazione finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia dal 1° gennaio 2008 in sostituzione dell'U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi).
<i>T.U.F.</i>	D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria".

## 1. I reati di cui al D.Lgs. 231/2001

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli da 24 a 25 duodevicesdel D. Lgs.231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato. Più analiticamente i reati previsti oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D.Lgs. 231/2001)<sup>1</sup>;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)<sup>2</sup>;
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 59, L. 94/2009);
- peculato concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);

<sup>1</sup> Articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023

<sup>2</sup> Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 6 della L. 23 novembre 2001, n. 409 e modificato dall'art. 7 della L. 23 luglio 99/2009);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15, comma 7 della L. n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia");
- reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)<sup>3</sup>;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, introdotto dall'art.8 L.9 gennaio 2006 n.7);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art.5 L. 11 agosto 2003, n.228); nell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199 il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p., recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 quinquies, comma 1, lettera a);
- abusi di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato) (art. 25 sexies D.Lgs 231/2001, aggiunto dall'art.9 L. 18 aprile 2005, n. 62, si veda anche l'art.187 quinquies D.Lgs. 24 febbraio1998 n.58);
- reati transnazionali (introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L. 25 gennaio 2006, n.29);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, introdotti con L. 3 agosto 2007, n. 123, modificato L. n. 3/2018);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, aggiunti dal D. Lgs. 231/2007)<sup>4</sup>;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, nel D. Lgs. 231/2001)<sup>5</sup>;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 7 della L. 99/2009 del 23 luglio 2009; modificato dalla L. n. 93/2023);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 4 della Legge 116/2009);
- reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121, ; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023);
- ;

<sup>3</sup> Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. 2 marzo n. 19/2023

<sup>4</sup> Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021

<sup>5</sup> Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023

- impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023).;
- Razzismo e xenofobia, relativo al reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)<sup>6</sup>;
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)<sup>7</sup>;
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)<sup>8</sup>;
- reati contro il patrimonio culturale (art. 25- septiesdecies)<sup>9</sup>;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- duodevicies)<sup>10</sup>

## 2. Le sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- (a) Sanzione amministrativa pecuniaria;
- (b) Sanzioni interdittive;
- (c) Confisca;
- (d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

### (a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 231/2001, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25-septies “Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” che al primo comma in relazione al delitto di cui all’articolo 589 c.p.

<sup>6</sup> Articolo introdotto dalla Legge 39/2019

<sup>7</sup> Articolo introdotto dalla Legge 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020

<sup>8</sup> Articolo introdotto dal D.Lgs. 75/2020

<sup>9</sup> Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022

<sup>10</sup> Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022

commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D. Lgs. 81/2008 prevede una sanzione pari a mille quote), tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549) "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (art. 11, comma 2, D. Lgs. 231/2001).

L'art. 12 del D. Lgs. 231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i></li> <li>• Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.</li> </ul>
da 1/3 a 1/2	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i></li> </ul> <p>È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>
da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; e</li> </ul> <p>È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>

### **(b) Le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. 231/2001 sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
3. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, indefettibile, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (si vedano a

questo proposito le tabelle riassuntive riportate nelle Parti Speciali del Modello) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D.Lgs. 231/2001, di seguito indicate:

- "l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative";
- "in caso di reiterazione degli illeciti" (l'art. 20 specifica che si ha reiterazione "quando l'ente già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva").

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17, D.Lgs. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- "l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso";
- "l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- "l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca".

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri precedentemente indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso" (art. 14, D.Lgs. 231/2001). L'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede una significativa eccezione, con riguardo a taluni delitti di corruzione, per i quali viene disposto un rilevante aumento della durata delle sanzioni interdittive:

- se il reato è commesso dal soggetto apicale, la durata delle sanzioni interdittive è compresa tra 4 e 7 anni;
- se il reato è commesso dal soggetto "sottoposto", la durata delle sanzioni interdittive è compresa tra 2 e 4 anni.

L'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito non possono essere applicate in via cautelare, così come non può essere disposto il commissariamento ex art. 15 del Decreto, alle SIM, SGR, SICAV e SICAF (art. 60-bis, comma 4, T.U.F.), alle Banche (art. 97-bis, comma 4, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, T.U. Bancario) e alle imprese di Assicurazione e Riassicurazione (ex art. 266, comma 4, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private).

Si precisa altresì che il Pubblico Ministero comunica l'iscrizione degli Enti indicati nel registro delle notizie di reato anche a Consob, Banca d'Italia e IVASS, in quanto quest'ultimi sono gli unici soggetti deputati all'esecuzione delle suddette sanzioni interdittive.

### **(c) La confisca**

Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 231/2001 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca, anche per equivalente, del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità

economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., VI sez. pen. Sent. N. 34505 del 2012), per disporre il sequestro preventivo il Giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'Ente.

#### **(d) La pubblicazione della sentenza di condanna**

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice a spese dell'Ente.

### **3. Soggetti la cui condotta criminosa può fondare la responsabilità amministrativa dell'ente**

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 gli enti rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel medesimo decreto legislativo e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si sottolinea che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.

### **4. Il concorso di persone nel reato e D.Lgs. 231/2001**

La responsabilità di un ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 può configurarsi anche nel caso in cui il soggetto apicale o sottoposto dell'ente abbia commesso il reato presupposto concorrendo con un soggetto esterno rispetto all'ente stesso. Infatti, nel sistema di disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 trovano applicazione le norme dettate dal codice penale in materia di concorso di persone, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: "la disciplina della responsabilità degli enti replica i meccanismi normativi dell'ordinario concorso di persone fisiche, che alla luce della disciplina degli artt. 111, 112 e 119 c.p., richiedono l'esistenza di un fatto materiale tipico e illecito, come chiarito di recente dalla Cassazione, secondo la quale

certo non può parlarsi di una responsabilità *hominibus soluta*, perché non può prescindersi dal reato della persona fisica, ma tale termine va correttamente inteso come la obiettiva realizzazione di un reato, vale a dire come commissione di un fatto antiggiuridico”.

La responsabilità amministrativa da reato dell'ente può dunque sorgere anche in caso di coinvolgimento in concorso di un soggetto appartenente all'ente stesso nella commissione del reato presupposto. Il rischio di tale coinvolgimento è riscontrabile in diversi ambiti e, in particolare, nella gestione dei rapporti relativi a contratti di appalto e di partnership. Un ambito particolarmente rischioso è, ad esempio, quello relativo al rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto. Si potrebbe infatti configurare un concorso colposo nei reati di omicidio e lesioni colpose quando all'inosservanza da parte della società appaltatrice degli obblighi di natura preventiva, in conseguenza della quale si verifica l'evento di reato, concorra la mancata predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza da parte del committente, come richiesto dal D.Lgs. 81/2008. È dunque importante che la società committente valuti preliminarmente, con la necessaria e dovuta cautela, l'impresa appaltatrice e, in generale, ogni potenziale partner commerciale, poiché sussiste il rischio che la stessa sia coinvolta a titolo di colpa nei reati compiuti dolosamente da questi. In tale senso, si può citare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambe le ipotesi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. È pertanto necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente” (Cass., IV Sez. pen., sent. n. 34285 del 2011).

Il concorso nel reato rileva ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 anche nel caso del concorso dell'extraneus nel reato “proprio”. L'extraneus è, in breve, colui che non ha la necessaria qualifica soggettiva richiesta dal reato proprio (ad es. la qualifica di amministratore nel caso dei reati societari) e che, tuttavia, concorre nella realizzazione del reato agevolando l'intraneus (i.e. il soggetto munito della necessaria qualifica soggettiva).

Dunque, la responsabilità dell'extraneus, che concorre nel reato ex art. 110 c.p., può sussistere quando questi, essendo consapevole della qualifica soggettiva dell'intraneus, concorre nella condotta di reato a quest'ultimo imputabile. Si può richiamare, a tale riguardo, un pronunciamento della Corte di Cassazione in cui si afferma che “ai fini della configurabilità della responsabilità dell' "extraneus" per concorso nel reato proprio, è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l' "intraneus" esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità”.

Anche in ragione di quanto detto sopra, è necessario che la società ponga particolare attenzione alla selezione dei propri partner commerciali.

## **5. Il vantaggio o l'interesse dell'ente**

Altro requisito indispensabile affinché l'ente sia responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è che la condotta posta in essere dall'agente autore del reato sia realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La responsabilità da reato dell'ente deve essere esclusa qualora i soggetti agenti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto ciò determina il venir meno dello schema

di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica (Cass. pen. Sez. I, 26/06/2015, n. 43689).

Occorre da subito rilevare come interesse e vantaggio siano condizioni alternative e non complementari, essendo sufficiente che se ne verifichi anche una sola tra esse.

Per la sussistenza della responsabilità dell'ente è sufficiente che:

1. il reato presupposto sia finalizzato all'ottenimento di una determinata utilità, indipendentemente dal fatto che questa venga conseguita o meno **ovvero, in alternativa,**
2. l'ente abbia ottenuto un qualche vantaggio indipendentemente dal fatto che tale vantaggio sia la conseguenza voluta, preventivata o in attesa della condotta posta in essere dall'agente.

Inoltre, in merito al concetto di vantaggio, si può osservare che più previsioni del Decreto mostrano di distinguere la nozione di vantaggio da quella di profitto (cfr. gli artt. 13, 15 e 19 del D.Lgs. 231/2001). Non c'è dubbio, infatti, che il concetto di "profitto" alluda ad un'utilità economica, da valutarsi *ex post* in termini di effettivo accrescimento patrimoniale per l'ente. Il profitto è, dunque, da concepirsi come una *species* del *genus* più ampio costituito dal "vantaggio" che l'ente ricavi dal reato.

I concetti di interesse e di vantaggio non presentano particolari difficoltà interpretative rispetto all'imputazione all'ente della responsabilità per reati dolosi, orientati, nella criminalità d'impresa tipica del sistema 231, al perseguimento di un'utilità. Risulta più complesso, invece, ricostruire il criterio di imputazione dei reati colposi, in cui il soggetto agente *non vuole* il verificarsi dell'evento che determina la responsabilità dell'ente.

Per quanto riguarda i reati colposi di evento (quali quelli in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di tutela dell'ambiente) la Corte di Cassazione ha rilevato che *"i concetti di interesse e vantaggio ... vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] è ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l'ente"*.

In materia di infortuni sul lavoro si è osservato che *"indubbiamente, non rispondono all'interesse della società, o non procurano alla stessa un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, mentre è indubbio che un vantaggio per l'ente possa essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa"*.

Per quanto riguarda i reati colposi di mera condotta, come molti dei reati presupposto in materia ambientale, è stato osservato che non si può sostenere una incompatibilità logica fra questi e l'interesse e il vantaggio dell'ente. Una diversa interpretazione comporterebbe una *"interpretatio abrogans delle norme che hanno, appunto, introdotto, nel catalogo dei reati presupposto, illeciti"* con simili caratteristiche. In questi casi, *"l'interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva"*: il risparmio che costituisce

l'interesse o il vantaggio per l'ente "può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione"<sup>21</sup>.

## **6. Il tentativo e il recesso attivo**

La responsabilità della persona giuridica può sussistere anche laddove il reato presupposto si configura nella forma del tentativo, ex art. 26 D.Lgs. 231/2001, ovvero quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In questo caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Anche per il delitto tentato trovano applicazione i criteri di imputabilità previsti per le fattispecie consumate e assumerà prevalente rilevanza l'interesse dell'ente, perseguito tramite una condotta che non integra in tutti i suoi elementi il reato e potrebbe, quindi, non aver prodotto alcun concreto vantaggio.

Non tutti i reati previsti dal D.Lgs 231/2001 potranno estrinsecarsi nella forma tentata. Per alcune ipotesi di reato, il tentativo è escluso per espressa decisione legislativa: si pensi alle contravvenzioni (come i reati ambientali), ai reati colposi (come il reato di lesioni o omicidio colposo aggravato previsto dall'art. 25 septies) e ad alcuni reati tributari (nello specifico gli articoli 2 e 3 che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 74/2000 non sono punibili a titolo di tentativo).

Il secondo comma dell'art.26 si ricollega alla disciplina del terzo e quarto comma dell'art. 56 del codice penale, ma introduce una regolamentazione autonoma nei confronti dell'ente; stabilisce, infatti, una radicale esclusione di responsabilità dell'ente (e non invece, come prevede l'art. 56 del codice penale con riferimento al recesso attivo della persona fisica, una semplice diminuzione di pena) nei casi in cui questo volontariamente impedisca l'azione che integrerebbe il delitto ovvero impedisca la realizzazione dell'evento cui è dalla fattispecie incriminatrice collegata la consumazione del delitto.

Secondo la Relazione Ministeriale al Decreto, "l'ente che volontariamente impedisce l'azione o la realizzazione dell'evento compie una inequivocabile scelta di campo in favore della legalità, disinnescando la fonte di rischio o comunque impedendo che la stessa sprigioni definitivamente i suoi effetti dannosi".

## **7. I riflessi del D.Lgs. 231/2001 sulle società sottoposte a Vigilanza**

Nell'adozione del Modello nelle società sottoposte a Vigilanza si deve considerare che l'Autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob) ha imposto un sistema integrato di controlli che permea l'intera attività aziendale e coinvolge soggetti diversi. Infatti, accanto ai Sindaci (orientati sempre più verso un controllo sulla gestione piuttosto che meramente contabile) ed alle Società di Revisione, specifico rilievo assume la funzione di internal auditing, disegnata seguendo le indicazioni contenute nelle Istruzioni di vigilanza.

Il sistema dei controlli interni consente alle società sottoposte a Vigilanza di dotarsi di standard organizzativi, in linea con il principio di sana gestione, il quale costituisce, seppure in una accezione più ampia, ciò che il D.Lgs. 231/2001 intende affermare nell'ordinamento.

Le società sottoposte a Vigilanza, nel rispetto di quanto previsto da Banca d'Italia e Consob, devono:

- assicurare la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- essere in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
- stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo; assicurare sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell'attività di controllo;
- consentire la registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio;
- effettuare un monitoraggio finalizzato alla prevenzione di rischi connessi a frodi e infedeltà dei dipendenti e di quelli derivanti dall'eventuale coinvolgimento della società in operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, nonché un monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi oppure derivanti da eventi esterni.

Questi principi pervadono tutta l'attività aziendale e riguardano la redazione dei bilanci, i capitoli di spesa, i flussi finanziari in entrata ed in uscita, l'affidabilità di tutte le informazioni finanziarie e gestionali, affinché il complesso delle attività sia conforme ai principi contabili di riferimento, alle leggi, ai regolamenti, alle norme di Vigilanza nonché alle norme statutarie.

Una simile rete di controlli e verifiche, insieme a procedure volte a regolamentare attività e processi decisionali, costituisce un sistema in grado di per sé di essere utilizzato anche per prevenire la commissione di reati, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 231/2001.

## **8. Esenzione da responsabilità: il Modello Organizzativo**

### **8.1 La metodologia per la realizzazione e l'aggiornamento periodico del Modello Organizzativo**

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001. Le Linee Guida suggeriscono al riguardo l'opportunità di effettuare un'approfondita indagine della complessiva organizzazione dell'Ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede comunque aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il Modello è stato sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

#### **Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale**

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere tutta la documentazione ufficiale disponibile presso la Società e relativa a:

- organigramma e funzionigramma;
- manuali operativi e procedure formalizzate;
- deleghe e procure;
- piani di verifiche e relazioni delle funzioni di controllo;
- contrattualistica rilevante.

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della Società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

## **Fase II: identificazione delle attività a rischio**

Si è proceduto alla individuazione e analisi di tutta l'attività della Società specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate e condivise mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività. Il metodo utilizzato è stato quello del "Control and Risk Assessment" (Valutazione di Controlli e Rischi guidata): al responsabile di ciascun processo indicato come sensibile è stato chiesto di valutare la frequenza e la probabilità con la quale potrebbero venire commessi, nell'esercizio delle attività, illeciti dipendenti da reato.

Le aree a rischio di commissione reati sono state individuate nelle seguenti:

- Amministrazione;
- Finanza;
- Approvvigionamenti;
- Personale;
- Commerciale;
- Rapporti con i soci
- Processi di supporto.

Il dettaglio dei processi analizzati all'interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportato nei paragrafi dedicati ai reati.

I risultati degli incontri sono stati documentati con sintetiche schede descrittive.

Tali schede, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, rappresentano i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato ex D.Lgs. 231/2001. Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

Ad ulteriore verifica della concretezza ed esattezza della situazione rilevata nelle schede, le stesse sono state sottoposte all'esame ed alla condivisione dei soggetti intervistati.

### **Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio**

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili dei processi identificati a rischio si è richiesto di illustrare le procedure operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è quindi determinato il livello di criticità (alto, medio, basso), in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

Il risultato dell'attività è stato documentato nelle schede descrittive sopra menzionate.

### **Fase IV: gap analysis**

La situazione di rischio e dei relativi presidi riportata nelle schede è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a valutare, congiuntamente al soggetto responsabile del processo a rischio non sufficientemente presidiato, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.

### **Fase V: definizione dei protocolli**

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza dei protocolli esistenti e, ove necessario, si è identificata la necessità di definire un protocollo di decisione contenente la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Tali protocolli, per gli ambiti di attività valutati a rischio, devono stabilire specifiche procedure di controllo interno, quali la separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale e specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione, in modo da costituire un valido strumento per prevenire la commissione di reati. Si è pertanto stabilito di definire procedure idonee a consentire alla Società di contrastare la commissione di reati, anche mediante l'attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate.

Ciascuno di siffatti protocolli di decisione è formalmente recepito dall'unità operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

## **8.2 Struttura ed elementi costitutivi del Modello**

Il presente Modello è composto da una Parte Generale e da una Parte Speciale contenente dei paragrafi dedicati, elaborati ciascuno con specifico riguardo alle differenti tipologie di reato (nei riguardi della Pubblica Amministrazione, societari, abusi di mercato, ecc.) la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell'interesse o a vantaggio di Simgest, e mira a predisporre un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo.

In coerenza con la normativa in vigore e con le Linee Guida, sono elementi costitutivi del Modello:

- il presente documento;

- lo Statuto di Simgest;
- il Sistema di Controllo Interno in essere nella Società e conforme ai regolamenti di Banca d'Italia, Consob, U.I.F.;
- le policy, le procedure interne e i manuali operativi adottati da Simgest, anche ai sensi del Modello;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare.

Il Modello si completa dei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante:

- Allegato 1: Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Allegato 4: Linee Guida Assosim

## **8.3 Il contenuto del Modello Organizzativo**

### **8.3.1 Principi ispiratori del Modello**

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Simgest di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica di Simgest di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Società, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici della Società o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre la Società a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

### **8.3.2 L'attuazione del D.Lgs. 231/2001 da parte di Simgest**

Il presente Modello adottato da Simgest è stato predisposto sulla base delle prescrizioni normative e delle Linee Guida, tenendo in considerazione le specificità di Simgest e la sua struttura organizzativa e nel rispetto delle regolamentazioni emanate da Banca d'Italia, Consob e U.I.F. in materia di controllo.

Il Modello è un complesso organico di principi, regole, disposizioni e schemi organizzativi funzionali alla realizzazione e diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Destinatari del Modello sono sia i soggetti in posizione apicale, sia i soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza. Le disposizioni che seguono si applicano ad entrambe le categorie di soggetti, ove non diversamente specificato.

In linea con quanto previsto dalle Linee Guida, deve ritenersi che Simgest, ai fini che qui interessano, possa essere chiamata a rispondere anche dell'operato dei lavoratori in rapporti di parasubordinazione (quali ad esempio i consulenti finanziari) nel caso in cui ricorrano le condizioni generali previste dal D.Lgs.231/2001 ai fini della sussistenza di una responsabilità dell'Ente e che ci sia una continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l'attività dell'Ente.

In quanto atto di emanazione dell'organo dirigente, in conformità alle previsioni dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, anche le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono di competenza del Consiglio di Amministrazione di Simgest, ivi compreso l'inserimento di ulteriori parti relative a nuove tipologie di reato previste in futuro dal D.Lgs. 231/2001.

### **8.3.3 Struttura ed elementi costitutivi del Modello**

Il presente Modello è composto da un'introduzione generale (Parte Generale) e da paragrafi dedicati (Parte Speciale), elaborati ciascuno con specifico riguardo alle differenti tipologie di reato (nei riguardi della Pubblica Amministrazione, societari, abusi di mercato, ecc.) la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell'interesse o a vantaggio di Simgest, e mira a predisporre un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo.

## **9. L'Organismo di Vigilanza (OdV)**

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV o Organismo) di SIMGEST SIM S.p.A. (di seguito Società o Simgest) ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo della Società (di seguito, "Modello") e di curarne l'aggiornamento secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 231/01

### **9.1 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

Le funzioni ed i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'OdV sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;

- curare l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, come descritto al successivo paragrafo 9.4.;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'OdV.

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello l'OdV sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- verifiche sugli atti: verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Simgest nelle aree di attività a rischio;
- verifiche sulle procedure: verifica dell'effettivo funzionamento del Modello e delle relative procedure, secondo gli standard professionali in materia di internal auditing.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste da realizzarsi tra i Destinatari del Modello.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, dispone:

- di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, su proposta dell'OdV, la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
- di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore della Società;
- di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni ecc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

## 9.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi componenti

Come chiarito anche dalle Linee Guida, per conformarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'OdV deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero:

- *stabilità e continuità*: l'OdV deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, in modo da poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare.
- *indipendenza ed autonomia*: l'OdV deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa, in modo da poter vigilare sull'applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente. Tali caratteristiche presuppongono che l'OdV sia collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, e che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali (Presidente, Vice Presidente, Consiglio di Amministrazione) e che i membri dell'OdV siano estranei alla gestione operativa dell'Ente;
- *professionalità*: occorre garantire la concreta possibilità di azione all'OdV in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- *onorabilità*: i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità.

In considerazione della specifica realtà aziendale di Simgest, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire il ruolo di OdV ad un organo costituito in forma collegiale.

I componenti dell'OdV sono 3 e possono essere individuati fra le seguenti figure professionali:

- amministratori non esecutivi o componenti del collegio sindacale;
- rappresentanti delle funzioni di controllo interno della Società;
- figure professionali esterne della Società con adeguate competenze legali (es. consulenti, avvocati, etc...)

La nomina dei componenti dell'OdV è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Spetta allo stesso OdV procedere, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di Presidente.

Tale soluzione è stata riconosciuta come la più adeguata sulla base del possesso, in capo a ciascuno di essi, dei seguenti requisiti:

1. approfondita conoscenza dell'attività e della realtà aziendale;

2. autonomia e indipendenza di giudizio, connesse alla natura di amministratori non esecutivi<sup>11</sup>, conformemente alle direttive espresse nelle Linee Guida sul punto;
3. collegamento diretto con il vertice aziendale, con il Collegio Sindacale e con le funzioni di controllo interno;
4. capacità professionali, competenze e specifica cultura in materia di verifiche delle procedure e di controllo aziendale.

Sono, pertanto, previste le seguenti cause di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'essere membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione o direttori generali di Simgest, della controllante o della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente normativa, o revisori da questa incaricati;
- l'avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;
- l'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo biennio, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società, con la controllante, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che esercitano il controllo sulla Società, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società.

Ulteriore causa di cessazione dall'incarico di componente dell'OdV è rappresentata dalla decadenza dalla funzione o carica (es. Consigliere di Amministrazione) ricoperta al momento della nomina e in virtù della quale l'incarico è stato attribuito.

I membri dell'OdV devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti, per tutti gli amministratori delle società di intermediazione mobiliare e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'OdV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico di componente dell'OdV e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati.

---

<sup>11</sup> Per la definizione di amministratore "esecutivo" può farsi riferimento al nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate, ancorché l'adozione dello stesso non sia obbligatorio per la Società, nel quale in maniera chiara si definisce che devono intendersi come "esecutivi":

- gli amministratori delegati della Società, di una controllata o della controllante;
- quelli che ricoprono incarichi direttivi nella Società, in una controllata o nella controllante, quando l'incarico riguarda anche la Società;
- gli amministratori facenti parte del Comitato esecutivo della Società quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quanto la partecipazione al Comitato esecutivo comporti il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere considerato esecutivo quando è titolare di specifiche deleghe gestionali, mentre l'attribuzione di poteri di gestione per i soli casi di urgenza non vale di per sé a configurare il Presidente come amministratore "esecutivo", salvo che tali poteri non siano di fatto utilizzati con notevole frequenza.

L'OdV di Simgest dura in carica tre anni e ciascun componente è rieleggibile per massimo ulteriori due mandati e i suoi membri possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa e/o giustificato motivo. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato. Il mandato si considera intero qualora sia superata più della metà della durata del triennio.

L'OdV decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua ricostituzione

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni.

Il compenso dei membri dell'OdV è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

#### **9.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali**

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri Organi Sociali di Simgest.

A tal fine l'OdV relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:

- sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Direttore Generale.

#### **9.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascuna parte che concorre a costituire il Modello.

In particolare:

- a) obblighi di segnalazione delle violazioni a carico di tutti i Destinatari del Modello da inviare alla seguente indirizzo di posta elettronica;
- b) obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali a carico dei Destinatari del Modello e/o delle Funzioni interessate.

In relazione al punto a) valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e prende conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- l'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Simgest o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati, indicati nel Regolamento dell'OdV.

L'OdV raccoglie le eventuali segnalazioni, ricevute anche da parte di terzi (ad esempio reclami dei clienti), relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da Simgest (per ogni approfondimento al riguardo si rinvia al paragrafo del presente Modello dedicato alla disciplina del c.d. whistleblowing)

Con riferimento al punto b), devono senza indugio essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio di Simgest;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società;
- i prospetti riepilogativi redatti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private con enti pubblici;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

## 9.6 La responsabilità imputabile ai membri dell'Organismo di Vigilanza

Come meglio precisato nei paragrafi precedenti, all'OdV spettano i compiti di controllo, verifica, vigilanza, proposta, aggiornamento, attivazione delle procedure disciplinari, ma l'assunzione finale dell'atto compete sempre agli amministratori. Del resto, tale considerazione trova fondamento nel dettato normativo che individua il Consiglio di Amministrazione l'unico soggetto responsabile dell'adozione ed efficace attuazione del MOG, nonché del suo aggiornamento. Infatti, l'OdV deve limitarsi a proporre le modifiche necessarie all'aggiornamento del MOG, ma è pur sempre l'organo amministrativo ad apportarle.

Appare pertanto evidente che in capo all'OdV non possa configurarsi alcuna responsabilità per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadeguatezza del MOG e del suo mancato/carente funzionamento, in concorso con quella degli amministratori. I membri dell'OdV, quindi, non potranno vedersi addebitare, in via di responsabilità concorrente, pregiudizi subiti dai soci/creditori/terzi in conseguenza di fatti od omissioni dell'organo gestorio concretizzatisi in carenze o malfunzionamenti del MOG. Per tali fatti od omissioni, gli stessi amministratori potranno essere chiamati a rispondere nei confronti dei soci o dei terzi creditori ex art. 2392 c.c., non potendosi previamente liberare delle relative responsabilità mediante la delega sul monitoraggio attribuita all'OdV.

D'altra parte, quanto appena precisato non esclude che ciascun membro dell'OdV possa essere ritenuto responsabile dei danni provocati da eventuali sue inadempienze sotto il profilo contrattuale, in virtù dell'incarico conferitogli, e/o extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Per quanto riguarda invece eventuali responsabilità di tipo penale in capo all'OdV, si discute sull'applicabilità della disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del c.p., la c.d. causalità omissiva, che fa insorgere la responsabilità, non solo in capo all'agente che abbia cagionato un evento dannoso o pericoloso come conseguenza di una sua azione od omissione, ma anche al soggetto che non impedisce un evento che ha l'obbligo giuridico di impedire. Il componente dell'OdV, pertanto, potrebbe essere ritenuto responsabile per non aver provveduto efficacemente a impedire un evento rispetto al quale era gravato da specifici obblighi di prevenzione e controllo.

La dottrina è unanime nel ritenere che tale soluzione non sia in linea con i dettati normativi e, pertanto, perseguibile sul piano pratico. Infatti, con riguardo al funzionamento del modello, la supervisione dell'OdV avviene sulla base di criteri interni la cui rilevanza esteriore, sotto il profilo penalistico, difficilmente può tradursi in un obbligo giuridico di impedire un evento.

Inoltre, non si può neppure escludere una responsabilità penale dei membri dell'OdV "ove gli stessi abbiano preso parte direttamente, attraverso l'omissione delle proprie funzioni di vigilanza, a un illecito compiuto da altri. In questo caso la responsabilità si radicherebbe ai sensi dell'art. 110 c.p. in tema di concorso di persone nel reato, sul presupposto di una volontaria partecipazione alla condotta criminosa posta in essere dall'agente".

## 10. **La segnalazione di reati o di violazione del modello**

A norma dell'art. 6, comma 2-bis<sup>12</sup>, del D. Lgs. 231/2001, il Modello prevede un sistema interno per la segnalazione delle violazioni che consente, tra l'altro:

---

<sup>12</sup> Articolo introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a);

di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate in merito a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del MOG di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte<sup>13</sup>.

Simgest, in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto, si è dotata di un sistema interno di segnalazioni delle violazioni (*c.d. Whistleblowing*), volto a consentire la segnalazione di atti e fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano l'attività, garantendo al contempo la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato.

A tal proposito la Società, ha provveduto ad emettere un documento di "*Policy Whistleblowing – Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità*" che definisce il sistema interno di segnalazioni di Simgest in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

La Società ha infatti recepito i seguenti elementi:

- a. predisposizione di uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti (art 5, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs 231/2001), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione);
- b. predisposizione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c. la previsione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d. applicazione di sanzioni - nel sistema disciplinare adottato - nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (su questo aspetto si veda anche cap. 7 "Sistema disciplinare").

## 11. Codice etico

Simgest agisce nel rigoroso rispetto delle normative vigenti, profonde il massimo sforzo, per quanto di propria competenza, per contrastare la corruzione, la criminalità, il terrorismo e il riciclaggio ed esige che i destinatari del Modello operino con onestà e nella assoluta legalità,

---

<sup>13</sup> Nello specifico, le segnalazioni possono essere effettuate da amministratori, dipendenti e collaboratori ove inseriti nell'organigramma aziendale (es. stagisti).

evitando qualunque comportamento illecito anche se motivato dal perseguimento dell'interesse aziendale.

La società fa proprie e promuove i principi e i valori contenuti nel Codice Etico dell'Associazione Intermediari Mercati Finanziari - Assosim che enuncia i valori etici ed i principi che orientano Simgest nello svolgimento della propria attività di impresa e nel rapporto con gli utenti. Detti valori e principi si traducono in norme di comportamento indirizzate ai destinatari del Modello, ovvero i componenti degli Organi Sociali, i dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati), e gli altri collaboratori di Simgest (consulenti, fornitori, ecc.).

## **12. I reati ex D. Lgs. 231/2001 in Simgest**

La tabella di seguito riportata mostra le aree di attività sensibili in relazione alle tipologie di reati rilevanti per la Società, secondo le modalità di classificazione adottate internamente.

MATRICE PROCESSI / REATI		Reati contro la Pubblica Amministrazione	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Reati informatici e di violazione del diritto d'autore	Reati societari	Reati aventi finalità di terrorismo o eversione ordine democratico	Reati di market abuse	Reati transnazionali e di criminalità organizzata	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime	Reati di ricettazione, riciclaggio	Delitti di falsità in monete e reati contro l'industria e commercio	Reati ambientali
Amministrazione	Contabilità e imposte	✓											
	Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza/Organi Ispettivi	✓				✓		✓			✓		
	Gestione risorse finanziarie					✓		✓					
	Operazioni societarie straordinarie	✓				✓		✓					
	Predisposizione di bilancio					✓							
	Regalie, omaggi, sponsorizzazioni	✓											
Approvvigionamento	Incarichi e consulenze	✓											
	Selezione e acquisto di materiali e servizi	✓											
Finanza	Gestione rapporti con clienti	✓					✓	✓	✓		✓		
	Gestione di portafogli	✓						✓					
	Raccolta ordini, negoziazione e collocamento	✓						✓					
Personale	Gestione del personale	✓	✓							✓			
	Selezione del personale	✓	✓										
Commerciale	Accordi commerciali con controparti											✓	
	Predisposizione materiale pubblicitario											✓	
Rapporti con i soci	Gestione rapporti con i soci					✓		✓					
Supporto	Gestione del contenzioso			✓									
	Gestione dei Sistemi Informativi	✓			✓								
	Gestione smaltimento rifiuti												✓

Si evidenzia che in relazione ai reati informatici e ai reati contro la salute e sicurezza sul lavoro pur interessando trasversalmente tutta la Società sono state individuate nella tabella precedente i macro-processi che descrivono le attività maggiormente sensibili compresi gli ambiti di verifica e controllo affinché le relative normative ricomprese nel Decreto vengano rispettate.

Per quel che riguarda i reati previsti all'art. 24ter (delitti di criminalità organizzata) del decreto e dalla legge 146/2006 (reati transnazionali) e i reati previsti dall'articolo 25-sexiesdecies (reati di contrabbando) va osservato come la maggior parte delle fattispecie penali in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee alle attività della Società, nonché assolutamente contrarie ai valori e principi che ne hanno da sempre ispirato l'agire; si tratta in particolare delle fattispecie di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, dell'illegale fabbricazione e detenzione di armi. Si specifica altresì che i reati di criminalità organizzata e i reati transnazionali sono stati comunque oggetto dell'analisi.

Nei capitoli successivi del presente documento sono illustrate le diverse fattispecie di reato riportate in tabella. Tra queste non rientrano le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i delitti contro la personalità individuale, l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e il reato di frode in competizioni sportive in quanto, seppur previste dal D. Lgs. 231/01, dall'analisi effettuata sono risultate non concretamente realizzabili nell'ambito delle attività della Società.

### **13. Le deleghe ed i poteri**

I poteri degli amministratori sono individuati nello Statuto Sociale e nelle relative delibere del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni formali di attribuzione al personale di Simgest dei poteri e/o delle autorizzazioni per operare nell'ambito delle proprie funzioni sono le seguenti:

- norme per l'uso della firma sociale;
- subdeleghe e limiti operativi.

Le norme per l'uso della firma sociale trattano la rappresentanza legale della Società nonché la firma sociale e il conferimento di procure speciali per il compimento di atti verso terzi. Le disposizioni che regolano l'uso della firma sociale sono contenute nello Statuto Sociale e nelle delibere del Consiglio di Amministrazione attraverso cui si regolano gli stessi poteri.

Le subdeleghe e i limiti operativi relativi all'attività caratteristica della Società sono contenute in specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione e/o conferite tramite apposite procure.

L'OdV effettua verifiche circa la coerenza delle deleghe e delle procure vigenti con la struttura organizzativa di Simgest.

Per garantire l'efficacia del Modello, Simgest si pone l'obiettivo di assicurare la corretta conoscenza da parte di tutti i Destinatari, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti, filiali e collaboratori di Simgest e per la loro formazione.

a) Piano di comunicazione e formazione verso i dipendenti

- Comunicazione (nelle forme da stabilire) al momento dell'adozione del Modello: invio a tutti i dipendenti in organico di una comunicazione da parte degli organi individuati (es. Presidenza, Direzione Generale, ecc.) per comunicare che Simgest si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La comunicazione è corredata da una dichiarazione di ricevuta e accettazione da parte dei dipendenti, da trasmettere all'OdV.
- Consegna ai nuovi dipendenti di un'apposita informativa sul Modello adottato: inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione dedicata al D.Lgs. 231/2001 ed alle caratteristiche del Modello adottato.
- Formazione ai dipendenti operanti nell'ambito di procedure sensibili ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001: sensibilizzazione da parte dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato dei propri dipendenti gerarchici, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato da Simgest.

b) Piano di comunicazione e formazione verso i collaboratori

- Pubblicazione sul sito internet aziendale:
  - di un'informativa di carattere generale relativa al D.Lgs. 231/2001 e all'importanza attribuita da Simgest all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
  - di struttura e principali disposizioni operative del Modello adottato da Simgest.
- Inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato):
  - di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello;
  - di impegno al rispetto dello stesso.

## 14. Sistema disciplinare

### 14.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6, comma, 2 D. Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello".

Simgest prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Si è pertanto creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni al modello, dalla più grave alla più lieve, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D.Lgs., 231/2001 è esercitato, su delibera dell'OdV, dal soggetto avente delega sul personale in Simgest secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

Su questo aspetto si segnala inoltre che Simgest, in conformità agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Whistleblowing)”* e coerentemente alla propria politica in materia *“Policy Whistleblowing – Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità”* – vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società prevede quindi l'applicazione di sanzioni - nel sistema disciplinare adottato - nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni potrà essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

L'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del Datore di Lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

## **14.2 Sanzioni applicabili agli impiegati e ai quadri**

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

- Provvedimento di BIASIMO SCRITTO per:  
violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservazione delle procedure prescritte, omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni stabilite, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso.
- Provvedimento di MULTA, NON ECCELENTE L'IMPORTO DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE, per:  
violazione ripetuta delle procedure interne previste dal presente Modello o ripetuta adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso.

- Provvedimento della **SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO, PER UN MASSIMO DI 10 GIORNI**, per:

violazione delle procedure interne previste dal presente Modello e, attraverso l'adozione nell'espletamento delle attività a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, esposizione della Società a situazioni oggettive di pericolo.

- Provvedimento del **LICENZIAMENTO DISCIPLINARE** per:
  - adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello diretto, in modo univoco, al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
  - adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento in violazione alle prescrizioni del presente Modello tale da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto o comunque un rilevante danno.

### **14.3 Sanzioni applicabili ai Dirigenti**

In caso di violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree e funzioni a rischio, di un comportamento difforme dalle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei loro confronti le misure ritenute più idonee nella fattispecie, fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Azienda applicato.

### **14.4 Disciplina applicabile nei confronti degli Amministratori e/o eventuali Dirigenti non dipendenti**

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di Simgest sarà cura dell'Organismo di Vigilanza darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dell'azienda, i quali provvederanno ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente e/o contrattuali.

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, sono istituite previsioni a valere a disciplina anche nei rapporti con i collaboratori esterni e i partners commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra Simgest e siffatti soggetti devono essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano appunto la risoluzione del contratto qualora le controparti contrattuali tengano comportamenti contrari con i principi contenuti nel presente Modello, cui Simgest si attiene nello svolgimento dell'attività sociale, e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, salvo e impregiudicato comunque il diritto di Simgest di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico di Simgest.

A tali fini, copia del Modello deve essere consegnata alle controparti contrattuali.

## SEZIONE II - PARTE SPECIALE

### SCHEDA RELATIVE AI REATI RICHIAMATI DALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 231/2001

#### 1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

##### 1.1 Tipologia di reati

###### A) *Indebita percezione di erogazioni*

Gli articoli del codice penale richiamati dall'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001 sono:

- Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

###### *Fattispecie*

- Indebita destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, ricevuti dallo Stato, altri enti pubblici o Organismi comunitari e destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

###### *Esempio*

Destinazione ad altro uso di finanziamenti a fondo perduto destinati alla formazione.

- Art. 316-ter del Codice Penale – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

###### *Fattispecie*

- Produrre documentazione o rendere dichiarazioni non veritiere od omissive al fine di percepire indebitamente erogazioni pubbliche, nazionali e comunitarie, in forma di contributi, finanziamenti, altre erogazioni.

### *Esempio*

Falsificare i questionari finalizzati ad ottenere finanziamenti pubblici per la formazione del personale dipendente.

### **B) Truffa e frode ai danni dello Stato**

- Art. 356, Codice penale – Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 640 del Codice Penale – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea
- Art. 640-bis del Codice Penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 ter del Codice Penale – Frode informatica

### *Fattispecie*

- Commettere frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
- Procurare, mediante artifici o raggiri, un ingiusto profitto a Simgest a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico.
- Alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a Simgest un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico.

### *Esempio*

- Nel predisporre la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara, fornire dati non veritieri per ottenerne l'aggiudicazione.
- Alterazione del sistema di trasmissione dei dati da inviare alle Autorità di Vigilanza al fine di conseguire un vantaggio per Simgest.

## **1.2 Processi a rischio**

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono le seguenti:

<b><u>Area</u></b>	<b><u>Processo</u></b>
Amministrazione	Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza/Organi Ispettivi
Amministrazione	Operazioni societarie straordinarie
Amministrazione	Regalie, omaggi, sponsorizzazioni
Approvvigionamento	Selezione e acquisto di materiali e servizi

Approvvigionamento	Incarichi e consulenze
Finanza	Gestione rapporti con clienti
Finanza	Raccolta e negoziazione
Finanza	Gestioni patrimoniali
Personale	Selezione del personale
Personale	Gestione personale
Supporto	Gestione del contenzioso
Supporto	Gestione del Sistema Informativo

### 1.3 Principi di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate (artt. 24 e 25 e 25 decies del D.Lgs 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possono potenzialmente diventarlo.

I rapporti istituzionali con Autorità ed Enti pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti ed alle responsabilità a ciò delegate, e vanno esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare l'attività delle medesime Autorità.

Inoltre, nei rapporti di carattere istituzionale e commerciale anche in ambito europeo ed internazionale, ed in particolare nelle relazioni coinvolgenti la Comunità Europea, la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, non è in nessun caso consentito offrire e/o promettere indebitamente a funzionari e impiegati pubblici beni, doni o altra utilità. Lo stesso divieto riguarda le promesse o le offerte fatte, in occasione dei menzionati rapporti, a favore di soggetti terzi.

Nella selezione dei fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali si devono rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti all'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati. L'erogazione di premi, gli aumenti di stipendio e i passaggi di livello devono essere basati su criteri di merito, riconducibili a valutazioni effettuate attraverso parametri predefiniti, e devono essere opportunamente documentati.

Il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti, i pagamenti nonché ogni utilizzo delle disponibilità liquide, devono rispettare le apposite procedure di autorizzazione.

Al fine di rispettare quanto precedentemente indicato è fatto espresso divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;

- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o concedere omaggi/regalie non di modico valore;
- fornire, o promettere di fornire, informazioni e/o documenti riservati;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, ivi compresi i legali, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- fornire, o promettere di fornire, impropriamente a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, anche tramite terzi, l'esecuzione di opere o servizi, quali la ristrutturazione di un edificio privato;
- promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, promettere di assumere parenti/affini/amici, favorire determinati fornitori e sub-fornitori) a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine, ad esempio, di conseguire l'assegnazione di una gara o la concessione di un finanziamento pubblico agevolato;
- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio di Simgest.

Tutti i divieti di cui sopra si intendono estesi a comportamenti messi in atto anche indirettamente, attraverso terzi fiduciari.

## 2. REATI INFORMATICI

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### 2.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest.

- Art. 491-bis del Codice Penale – Falsità in un documento informatico pubblico o privato
- Art. 615-ter del Codice Penale – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater del Codice Penale – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615-quinquies del Codice Penale – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617-quater del Codice Penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-quinquies del Codice Penale – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635-bis del Codice Penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter del Codice Penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater del Codice Penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

## *Fattispecie*

Intrusione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Intercettazione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedimento o interruzione.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui.

## *Esempio*

Installazione di applicativi software nei PC aziendali o collegamento di dispositivi hardware alla rete aziendale per danneggiare un sistema informatico o per intercettare / impedire comunicazioni informatiche.

Accesso abusivo a sistemi informatici, anche mediante l'utilizzo di codici di accesso abusivi, per procurare un vantaggio indebito alla Società, a scapito di terzi.

## **2.2 Processi a rischio**

### **Area**

Supporto

### **Processo**

Gestione sistemi informativi

## **2.3 Principi di comportamento**

Ai destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate. Dipendenti e collaboratori sono tenuti, nell'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, al rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, con particolare riguardo a quelle inerenti la sicurezza informatica. In particolare dipendenti e collaboratori di Simgest devono:

- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- non modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC, né procedere ad installare dispositivi di comunicazione o altro;

- non installare o utilizzare programmi diversi da quelli forniti da Simgest;
- non modificare i parametri relativi allo screensaver a tempo;
- modificare la parola chiave personale ad ogni scadenza della stessa;
- non accedere alla rete e nei programmi con codici di identificazione utente diversi dal proprio;
- non utilizzare Internet per l'upload o il download di software gratuiti;
- non detenere materiale pedo-pornografico all'interno dei personal computer.

### **3. REATI TRANSNAZIONALI E DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)**

*1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

#### **3.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce alle residue fattispecie criminose cui si applica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti: reati con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001) e reati transnazionali secondo le fattispecie contenute nella legge comunitaria del 25 gennaio 2006, n. 29.

Tratta inoltre le fattispecie di reati introdotti dall'art. 59 della Legge 94/2009 (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001). L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata nei reati presupposto previsti dal decreto non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art.10 della Legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, associazionismo per ricettazione e riciclaggio, ecc.).

#### **A) Reati di criminalità organizzata**

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione a delinquere
- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso
- Art. 416-ter del Codice Penale – Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 630 del Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Art. 74 Dpr. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407 comma 2, lettera a), n° 5 del Codice di Procedura Penale – Illegale fabbricazione e detenzione di armi

## **B) Reati transnazionali**

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione -per delinquere
- Art. 416 bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso
- Art. 74 Dpr. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 291-quater Dpr. 43/1973 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri
- Art. 378 del Codice Civile – Favoreggiamento personale

## **C) Reati con finalità di terrorismo e eversione democratica**

Dette fattispecie delittuose costituiscono un numero aperto e sono tutte quelle che - attuali e future, previste dalla legislazione nazionale (Codice Penale e leggi speciali) e da quella internazionale (art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999) - abbiano comunque natura e finalità di terrorismo e di eversione.

### *Fattispecie*

- Concorso o associazione nei reati commessi da propri clienti o propri fornitori.

## **3.2 Processi a rischio**

### Area

Finanza

### Processo

Gestione rapporti con clienti

## **3.3 Principi di comportamento**

La conoscenza della clientela è condizione essenziale per riuscire a prevenire l'instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività terroristiche/eversive.

A tale scopo, i Destinatari sono tenuti ad acquisire idonea informazione circa i potenziali clienti di Simgest e le motivazioni che sono alla base delle operazioni.

Inoltre, per quanto riguarda i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, sono previste una serie di regole, procedure e disposizioni aziendali per l'attivazione delle misure in ottemperanza delle disposizioni normative, comunitarie e nazionali, anche con riferimento a specifici nominativi segnalati dalle Autorità.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare per quanto attiene alla prevenzione dei delitti con finalità di associativa.

#### **4. REATI SOCIETARI (ART. 25 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)**

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

*5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

##### **4.1 Definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio**

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal titolo II del libro secondo del codice penale.

Il D.Lgs. 231/01 individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, di malversazione ai danni dello stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si aggiungono la truffa ai danni dello stato e la frode informatica, di cui agli artt. art. 640, Il comma, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p.

Il soggetto passivo del reato è quindi la Pubblica Amministrazione, secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, Simgest ritiene di adottare un criterio prudenziale, optando per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto, si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
  - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;

- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
- IVASS, Banca d'Italia, Ufficio Italiano Cambi, CONSOB, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
- ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;
- Enti sovranazionali – Unione Europea;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
  - Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
  - Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Hera S.p.A.

Le figure che assumono rilevanza al fine della commissione di tali tipologie di reato sono quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:

- ai sensi dell'art. 357, comma 1 del Codice Penale, è considerato pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma

dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale<sup>14</sup>.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

Altrettanta cautela deve essere osservata nei casi in cui Simgest dovesse porre in essere attività quale concessionario di un pubblico servizio.

## 4.2 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24, 25 del D.Lgs. 231/2001, descritti nel dettaglio nelle Linee Guida ABI, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest.

### Fattispecie corruttive

- Art. 317 del Codice Penale - Concussione
- Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis del Codice Penale - Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari
- Art 319-quater del Codice Penale - Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità

---

<sup>14</sup> La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per cercare di esemplificare le due nozioni. Si segnalano, pertanto, alcune pronunce, al fine di chiarire l'applicazione pratica che ne ha fatto la giurisprudenza.

Sono considerati pubblici ufficiali:

- tutti coloro che, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, deliberativi o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598);
- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico - per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione in S.p.A., in quanto vengono conservate le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. sez. I, 23.9.2000, n. 10027);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403);
- gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen. sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In ogni caso, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, così come tipizzate dal Legislatore, le due figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per coincidere.

- Art. 320 del Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art 321 del Codice Penale – Pene per il corruttore Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis del Codice Penale – Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

### *Fattispecie*

- Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio, anche nel caso si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- Un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

### *Esempio*

- Dare indebitamente del denaro ad un funzionario di un Ente pubblico per ottenere l'assegnazione di una gara d'appalto indetta da detto Ente.
- Pagare una parcella maggiorata a legali in contatto con Organi giudiziari affinché utilizzino tali somme per orientare favorevolmente l'esito di un processo a carico di Simgest.

## **4.3 Processi a rischio**

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono le seguenti:

<b><u>Area</u></b>	<b><u>Processo</u></b>
Amministrazione	Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza/Organi Ispettivi
Amministrazione	Operazioni societarie straordinarie
Amministrazione	Regalie, omaggi, sponsorizzazioni
Approvvigionamento	Selezione e acquisto di materiali e servizi
Approvvigionamento	Incarichi e consulenze
Finanza	Gestione rapporti con clienti
Finanza	Raccolta e negoziazione
Finanza	Gestioni patrimoniali

Personale	Selezione del personale
Personale	Gestione personale
Supporto	Gestione del contenzioso
Supporto	Gestione del Sistema Informativo

#### 4.4 Principi di comportamento

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate (artt. 24 e 25 e 25 decies del D.Lgs 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possono potenzialmente diventarlo.

I rapporti istituzionali con Autorità ed Enti pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti ed alle responsabilità a ciò delegate, e vanno esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare l'attività delle medesime Autorità.

Inoltre, nei rapporti di carattere istituzionale e commerciale anche in ambito europeo ed internazionale, ed in particolare nelle relazioni coinvolgenti la Comunità Europea, la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, non è in nessun caso consentito offrire e/o promettere indebitamente a funzionari e impiegati pubblici beni, doni o altra utilità. Lo stesso divieto riguarda le promesse o le offerte fatte, in occasione dei menzionati rapporti, a favore di soggetti terzi.

Nella selezione dei fornitori e nel conferimento degli incarichi professionali si devono rispettare meccanismi oggettivi e trasparenti di selezione, ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e si deve procedere a documentare in maniera adeguata le fasi inerenti l'instaurazione, la gestione e la cessazione dei menzionati rapporti.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati. L'erogazione di premi, gli aumenti di stipendio e i passaggi di livello devono essere basati su criteri di merito, riconducibili a valutazioni effettuate attraverso parametri predefiniti, e devono essere opportunamente documentati.

Il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti, il pagamento nonché ogni utilizzo delle disponibilità liquide, devono rispettare le apposite procedure di autorizzazione.

Al fine di rispettare quanto precedentemente indicato è fatto espresso divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o concedere omaggi/regalie non di modico valore;
- fornire, o promettere di fornire, informazioni e/o documenti riservati;

- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, ivi compresi i legali, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- fornire, o promettere di fornire, impropriamente a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio, anche tramite terzi, l'esecuzione di opere o servizi, quali la ristrutturazione di un edificio privato;
- promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, promettere di assumere parenti/affini/amici, favorire determinati fornitori e sub-fornitori) a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine, ad esempio, di conseguire l'assegnazione di una gara o la concessione di un finanziamento pubblico agevolato;
- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio di Simgest.

Tutti i divieti di cui sopra si intendono estesi a comportamenti messi in atto anche indirettamente, attraverso terzi fiduciari.

## **5. DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE E I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E COMMERCIO (ART. 25-BIS E ART 25-BIS 1 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)**

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*  
*b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*  
*c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*  
*d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*

*e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*

*f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*  
*f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

*1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

*2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2*

### **5.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25 bis e dell'art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest.

#### **A) Falsità in strumenti o segni di riconoscimento**

- Art. 473 del Codice Penale – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi
- Art. 474 del Codice Penale – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

#### **B) Reati contro l'industria e commercio**

- Art. 513 del Codice Penale – Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 514 del Codice Penale – Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 517 del Codice Penale – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-ter del Codice Penale – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

## 5.2 Processi a rischio

Le aree di attività di Simgest più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Commerciale	Accordi commerciali con controparti
Commerciale	Predisposizione materiale pubblicitario

## 5.3 Principi di comportamento

SIMGEST e tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di SIMGEST si impegnano a rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti l'utilizzo di marchi, segni distintivi e titoli di proprietà industriale nonché le leggi regolanti l'esercizio delle industrie e del commercio, anche in termini di lealtà della concorrenza.

Inoltre, gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si impegnano a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti e a rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in oggetto, ovvero distribuire, al fine di trarne profitto, prodotti finanziari e creditizi contrassegnati da marchi o altri segni distintivi – nazionali o esteri – contraffatti o alterati, oppure prodotti finanziari e creditizi realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali;
- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

La conoscenza delle controparti e l'affidabilità degli stessi è condizione essenziale per prevenire i reati volti a distribuire prodotti finanziari e creditizi con marchi e segni falsi o usurpati. SIMGEST adotta criteri per la individuazione e formalizzazione dei relativi accordi commerciali e di distribuzione ispirati a principi di competenza, trasparenza e correttezza.

## **6. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)**

*1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento;*

*a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*

*b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*

*d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*

*e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;*

*f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*

*g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

*h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*

*i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*

*l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*

*m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*

*n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*

*o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*

*p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*

*q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*

*r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*

*s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

*s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.*

*3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

## **6.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest.

### **A) Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni**

- Art. 2621 del Codice Civile - False comunicazioni sociali
- Art. 2621-bis Codice Civile - Fatti di lieve entità
- Art. 2622 del Codice Civile - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2623 e 173-bis del D.Lgs. 58/1998 - Falso in prospetto
- Art. 2637 del Codice Civile – Aggiotaggio

#### *Fattispecie*

- Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per ingannare i soci o il pubblico.

#### *Esempio*

Esporre in modo non veritiero a bilancio le valutazioni di crediti allo scopo di alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale di Simgest.

### **B) Tutela penale del capitale sociale**

- Art. 2626 del Codice Civile - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 del Codice Civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 del Codice Civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2632 del Codice Civile - Formazione fittizia del capitale

#### *Fattispecie*

- Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.
- Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
- Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

- Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.
- Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi.
- Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni.
- Atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

### *Esempio*

- Originare in capo al socio un credito fittizio allo scopo di compensare il credito del socio con il debito per conferimento.
- Stipulare contratti fittizi con un socio allo scopo di distribuire utili.
- Acquistare o sottoscrivere azioni di Simgest o della sua controllante al di fuori dei casi contemplati agli articoli 2357 e 2359-bis del Codice Civile, causando una lesione all'integrità del patrimonio sociale.
- Operazioni di fusione suscettibili di far concorrere scientemente i creditori di una società potenzialmente solida e patrimonializzata con i creditori di un'altra società in cattive condizioni patrimoniali.
- Formare o aumentare fittiziamente il capitale di Simgest mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni.
- Disposizioni di beni sociali a valori pregiudizievoli in favore di società in cui si possiedono partecipazioni in misura rilevante.

### **C) Tutela penale del funzionamento della società**

- Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo
- Art. 2624 del Codice Civile – Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione

### *Fattispecie*

Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, in danno ai soci.

### *Esempio*

Consegnare documentazione fiscale non veritiera alla Società di Revisione e al Collegio Sindacale.

- Art. 2629-bis del Codice Civile - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

### *Fattispecie*

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea, diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario (n. 385 del 1° settembre 1993) e del T.U.F. che non dà notizia degli interessi di cui è portatore, per conto proprio o di terzi, nell'ambito di una determinata operazione societaria.

- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea

### *Fattispecie*

Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.

### *Esempio*

Ammissione al voto di soggetti non aventi diritto perché, ad esempio, in conflitto di interesse con la società.

## **D) Tutela penale delle funzioni di vigilanza**

- Art. 2638 del Codice Civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

### *Fattispecie*

- Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare.
- Omissione di comunicazioni obbligatorie.

### *Esempio*

- Compilare con dati non corrispondenti al vero i moduli di vigilanza con l'obiettivo di ostacolare i controlli delle autorità di vigilanza.
- Mancata segnalazione di operazioni sospette.

## **E) Corruzione tra privati**

- art. 2635, cod. civ. – Corruzione tra privati.
- Art. 2635-bis del Codice Civile - Istigazione alla corruzione fra privati

### *Fattispecie*

- La fattispecie di reato di corruzione tra privati (o la sua istigazione) si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società privata ricevono per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, un compenso che non è loro dovuto, o ne accettano la promessa, cagionando un nocumento alla società a cui appartengono.

### *Esempio*

- Affidamento di un incarico di consulenza a persone vicine ad un amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o sindaco di una società privata fornitrice, per ottenere una fornitura di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato, cagionando un documento alla società fornitrice.
- Assunzione di personale dipendente vicino ad un amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o sindaco di una società privata fornitrice, per ottenere una fornitura di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato, cagionando un documento alla società fornitrice.

Per quanto riguarda i processi “core” della società, questo tipo di condotta illecita è di difficile applicazione in quanto Simgest svolge servizi di natura finanziari rivolti prevalentemente ai propri soci.

### **6.2 Processi a rischio**

Le aree di attività di Simgest più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti:

<b><u>Area</u></b>	<b><u>Processo</u></b>
Amministrazione	Predisposizione di bilancio
Amministrazione	Gestione risorse finanziarie
Amministrazione	Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza/Organi Ispettivi
Amministrazione	Operazioni societarie straordinarie
Amministrazione	Regalie, omaggi, sponsorizzazioni
Rapporti con i soci	Gestione rapporti con i soci
Approvvigionamento	Selezione e acquisto di materiali e servizi
Approvvigionamento	Incarichi e consulenze
Finanza	Gestione rapporti con clienti
Finanza	Raccolta e negoziazione
Finanza	Gestioni patrimoniali
Personale	Gestione del personale

### **6.3 Principi di comportamento**

Si stabilisce quanto segue:

- Ciascun dipendente di Simgest è tenuto a collaborare allo scopo di assicurare la corretta rendicontazione di ogni fatto di gestione ed a custodire, secondo criteri idonei ad una agevole reperibilità, la documentazione di supporto dell'attività svolta.
- I dipendenti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri Responsabili e l'OdV dell'eventuale riscontro di omissioni, gravi trascuratezze o falsificazioni della contabilità e/o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.

- I rapporti con le Autorità di vigilanza e controllo sono ispirati al rispetto di principi di trasparenza e di leale cooperazione. Simgest garantisce la completezza e l'integrità delle notizie e l'oggettività delle valutazioni, assicurando la tempestività degli adempimenti richiesti.
- Gli amministratori di Simgest devono evitare le situazioni caratterizzate da un conflitto tra il loro interesse e l'interesse di Simgest, essendo comunque tenuti a dare notizia, nelle forme di legge, di ogni interesse in conflitto che, per conto proprio o di terzi, abbiano in determinate operazioni della società.

Al fine di perseguire quanto indicato è fatto espresso obbligo ad Amministratori, soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, di:

- tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Simgest;
- porre la massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne a ciò indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociali, a salvaguardia delle garanzie dei clienti, dei creditori e dei terzi in genere;
- mantenere un atteggiamento di piena trasparenza e veridicità in tutti gli eventuali rapporti che Simgest stabilisce con organi di informazione o con la stampa o con ogni altro soggetto terzo;
- tutelare il regolare funzionamento di Simgest e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;
- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica.
- non offrire, promettere, dare, pagare, qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori di aziende private o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, allo scopo di influenzare la commissione da parte di tali soggetti di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

In particolare, si specifica che:

#### A) Società di Revisione e il Collegio Sindacale

In ordine alla scelta della Società di Revisione, la procedura organizzativa interna prevede:

- la valutazione da parte dell'OdV, con l'assistenza del Responsabile Amministrativo, le proposte presentate dalle Società di Revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, e la formulazione al Consiglio di Amministrazione di un parere sulla proposta di affidamento dell'incarico che il Consiglio dovrà presentare all'Assemblea;

- la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico che sia attribuito alla Società di Revisione, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra Simgest e la Società di Revisione;
- l'esame delle proposte di affidamento alle Società di Revisione, o ad altri soggetti che intrattengono con esse rapporti di carattere continuativo, di incarichi diversi da quello di revisione, che dovranno essere comunque compresi fra quelli consentiti dalle norme applicabili, e l'eventuale presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, sentito il Collegio Sindacale.

## B) Autorità di Vigilanza

Per quanto riguarda il rapporto con le Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia, U.I.F., ecc.) sono tre gli ambiti di attività rilevanti:

- a) la predisposizione e la trasmissione delle informazioni periodiche richieste dalla legge e dai regolamenti;
- b) la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità di Vigilanza;
- c) le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

Con riferimento agli adempimenti di cui alla lettera a) le procedure organizzative interne prevedono l'individuazione dei responsabili, dei tempi e delle modalità di trasmissione e di raccolta dei dati necessari per le informazioni periodiche alle Autorità di Vigilanza, nel rispetto del principio di veridicità e completezza.

Con riferimento ai casi di cui alla lettera b), le procedure organizzative interne prevedono l'individuazione dei responsabili incaricati dell'evasione delle singole richieste secondo tempi e modalità che ne assicurino il rispetto dei principi di veridicità, completezza e tempestività.

Con riferimento ai casi di cui alla lettera c), le procedure organizzative interne prevedono:

- la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività necessarie, che possa assicurare il massimo coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- la redazione, da parte del responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive, di una relazione all'OdV sull'indagine avviata, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

## C) Procedure di acquisto beni e servizi

- al fine di evitare la generazione di fondi da utilizzare per azioni corruttive, il processo degli acquisti avviene secondo apposita procedura aziendale formalizzata che prevede che l'approvazione della richiesta di acquisto, la scelta dei fornitori, il perfezionamento del contratto, l'emissione dell'ordine e l'autorizzazione al pagamento spettino esclusivamente ai soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere;
- la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti per spese straordinarie avviene sulla base della richiesta di due preventivi che sono debitamente sottoposti all'approvazione dell'organo competente;
- il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica struttura aziendale;

## **7. REATI DI MARKET ABUSE (ART. 25-SEXIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)**

*1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

### **7.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di Market Abuse, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e introdotte con la Legge n. 62/05, e previste agli articoli 184 e 185 del T.U.F., sia alla fattispecie di aggio, prevista dall'art. 2637 cod. civ., come modificato dalla suddetta normativa, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest. Si riferisce inoltre alle fattispecie di illeciti amministrativi previste agli articoli 187-bis e 187-ter, 187-ter1 del T.U.F. per i quali è previsto, all'art. 187-quinquies del T.U.F., un regime di responsabilità dell'Ente.

#### **A) Manipolazione del mercato**

- Artt. 185 del T.U.F. – Manipolazione del mercato
- art. 187-ter, T.U.F. – Manipolazione del mercato; (illecito amministrativo);
- art. 2637, cod. civ. – Aggio.

#### **Fattispecie**

- La fattispecie di reato di manipolazione del mercato consiste nella diffusione di notizie false o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (Manipolazione del mercato-reato).
- La fattispecie dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato consiste nel diffondere tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffondere informazioni, voci, notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false oppure fuorvianti in merito agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (Manipolazione del mercato-illecito amministrativo);
- E' inoltre punito chiunque pone in essere:
  - o operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
  - o operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

- operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
  - altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
- La fattispecie di reato di **aggiotaggio** consiste nella diffusione di notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;

### *Esempio*

- Acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario;
- Compiere una serie di operazioni di carattere simulato, che danno l'apparenza del trasferimento effettivo di strumenti finanziari, pur essendo in realtà tali operazioni prive di effetti giuridici creando così la falsa impressione di un mercato attivo su quello strumento finanziario;
- Inserire ordini sul mercato o effettuare operazioni sul mercato su un determinato strumento finanziario in modo tale da evitare che il suo prezzo scenda al di sotto di un certo livello (attività lecita se in sede di stabilizzazione o acquisto di azioni proprie).

Una interessante casistica di indicatori relativa agli abusi di mercato è contenuta nell'allegato I del Regolamento (UE) n.596/2014 e nell'allegato II del Regolamento Delegato (UE) n.522/2016

### **B) Abuso di informazioni privilegiate**

- Artt. 184 del T.U.F. – Abuso di informazioni privilegiate;
- art. 187-bis, T.U.F. – Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (illecito amministrativo).

### *Fattispecie*

La fattispecie di reato e illecito amministrativo di abuso di **informazioni privilegiate** si realizza nel caso in cui coloro che essendo in possesso di informazioni privilegiate<sup>15</sup> in ragione della

---

<sup>15</sup> informazione privilegiata: l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014:  
 1. a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;  
 b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, pongono, alternativamente, in essere le seguenti condotte:

- a) acquistano, vendono o compiono altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunicano tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomandano o inducono altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

### *Esempio*

- Un dipendente della società in possesso di informazioni privilegiate, le comunica ad un importante cliente e gli consiglia di compiere operazioni su determinati strumenti finanziari il cui valore sarà influenzato dalle operazioni oggetto delle informazioni privilegiate.
- Un intermediario riceve da un cliente di particolare rilievo un cospicuo ordine di acquisto di strumenti finanziari che per le caratteristiche intrinseche dell'ordine stesso, è destinato a provocare un apprezzabile aumento del prezzo degli strumenti finanziari e anticipa con acquisti in conto proprio o per conto della Società l'esecuzione dell'ordine del cliente, riservandosi di vendere dopo che l'attesa variazione del prezzo si sia verificata.

---

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati

- Utilizzo di informazioni privilegiate di cui si dispone in ragione delle proprie cariche e mansioni per compiere operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari o indurre altri al compimento di tali operazioni.

## 7.2 Processi a rischio

Le aree di attività di Simgest più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie degli abusi di mercato di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Finanza	Raccolta ordini e negoziazione
Finanza	Gestioni di portafogli
Finanza	Gestione rapporti con clienti
Amministrazione	Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza/Organi Ispettivi
Amministrazione	Gestione risorse finanziarie
Amministrazione	Operazioni societarie straordinarie
Rapporti con i soci	Gestione rapporti con i soci

## 7.3 Principi di comportamento

Premessa Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli organi sociali, i dipendenti e i collaboratori di Simgest devono conoscere e rispettare, tra l'altro:

- le norme di comportamento in linea con i principi di correttezza ed onestà, oltre che rispettosi dei doveri di riservatezza inerenti alla gestione delle informazioni in proprio possesso;
- i principi e i valori contenuti nel Codice Etico dell'Associazione Intermediari Mercati Finanziari - Assosim che enuncia i valori etici ed i principi che orientano Simgest nello svolgimento della propria attività di impresa e nel rapporto con gli utenti.
- la procedura per la gestione e la prevenzione degli abusi di mercato adottate dalla Società in conformità con la normativa vigente in materia di abusi di mercato;
- le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

### ***Informazioni privilegiate***

Le valutazioni inerenti alla natura delle informazioni acquisite nell'ambito della prestazione degli incarichi affidati da terzi, Simgest, così come richiamato nella "*Procedura per la gestione e la prevenzione degli abusi di mercato*" adottata, tiene conto della definizione di informazioni privilegiate di cui al precedente paragrafo 3 e si attiene, tra l'altro, ai seguenti principi, oltre che alle indicazioni fornite da Consob nelle Linee Guida n. 1/2017 sulla "Gestione delle informazioni privilegiate":

- **costituisce informazione privilegiata rilevante ai fini del divieto di Abuso di Mercato e dell'obbligo di Comunicazioni al Pubblico**, l'informazione relativa ad un complesso di circostanze o ad un evento che si può ragionevolmente prevedere che venga ad esistenza e per il quale sussistono i requisiti di materialità. Tale informazione, benché relativa ad eventi non ancora formalmente esistenti ma comunque ragionevolmente prevedibili, soddisfa infatti il requisito della "precisione";

L'accesso ad un'Informazione Privilegiata e/o a una specifica informazione rilevante in modo regolare o occasionale, anche in ragione delle sue funzioni, comporta i seguenti **divieti**:

- mantenerle strettamente riservate e in particolare non diffonderle al di fuori del normale esercizio del lavoro;
- astenersi dall'effettuare, raccomandare o indurre altri ad effettuare operazioni sulla base delle stesse, che abbiano l'effetto di procurare a sé e a Simgest un profitto/vantaggio/interesse;
- astenersi dal diffondere notizie false o fuorvianti e/o dall'effettuare operazioni su strumenti finanziari, nel proprio interesse, nell'interesse della clientela e/o della Società che possano avere l'effetto di turbare il regolare andamento dei mercati finanziari;
- custodire accuratamente i documenti, cartacei ed informatici, contenenti informazioni confidenziali e riservate;
- trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato o privilegiato delle informazioni stesse.

Tali comportamenti, ai sensi della normativa vigente, configurano "Abuso di informazioni privilegiate" e "Comunicazione illecita di informazioni privilegiate".

### ***Manipolazione del mercato e agiotaggio***

I fenomeni riconducibili alla nozione di manipolazione del mercato possono definirsi come quelle azioni volte a modificare l'andamento dei prezzi rispetto a quello che sarebbe stato il loro andamento naturale, in assenza di tali azioni e determinati dal libero interagire delle forze di mercato.

All'interno della "*Procedura per la gestione e la prevenzione degli abusi di mercato*" adottata, dalla Società, sono richiamate quelle che tradizionalmente sono le condotte manipolative che possono essere ricondotte a due diversi insiemi, a seconda che si tratti di:

#### **- Information-based manipulation (manipolazione informativa)**

"la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, [...] o che fissino, o che è probabile che fissino il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari [...] a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti" (art. 12, paragrafo 1, lett. c), MAR).

Con riferimento ai benchmark, costituisce manipolazione del mercato "la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi

altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento” (art. 12, paragrafo 1, lett. d), MAR).

- **Trade-based manipulation (manipolazione operativa)**

Per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività (art. 12, paragrafo 1, lett a), MAR):

la conclusione di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

- i. invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario [...] (cc.dd. **mislead transactions**); oppure
- ii. fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, [...] a un livello anormale o artificiale (c.d. **price positioning**)

a meno che la persona che avvia un’operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa.

In relazione a tali possibili condotte illecite è fatto esplicito divieto di:

- diffondere attraverso qualsiasi canale informativo informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità oppure fuorvianti capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti, in relazione a soggetti terzi concernenti direttamente o indirettamente emittenti o strumenti finanziari;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni, ordini di compravendita o altri artifici che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che consentano, anche tramite l’azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- compiere operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente.

I Destinatari, ogni qualvolta eseguano operazioni su strumenti finanziari nel proprio interesse, devono rispettare scrupolosamente comportamenti, procedure, orari e limiti operativi previsti dalle regole interne emanate della Società e consentire i relativi controlli e/o richiedere le necessarie autorizzazioni, ove previste.

Nell’attuale modello di business adottato dalla Società, i componenti dell’Ufficio Gestione di Portafogli e dell’Ufficio Raccolta ordini e Negoziazione, possono acquisire informazioni di natura confidenziale da soggetti terzi concernenti direttamente o indirettamente emittenti o strumenti finanziari. Per tale ragione il personale della SIM sopra individuato è chiamato ad una maggiore sensibilizzazione in merito alla segretezza e all’utilizzo di informazioni esclusivamente per l’erogazione del servizio al cliente, nel rispetto della normativa applicabile e della presente procedura ed ogni altra procedura e/o regola organizzativa interna. Non è consentito l’uso per scopi diversi da quelli sociali.

In considerazione del peculiare assetto proprietario di Simgest e della circostanza che i soci sono anche clienti che si avvalgono dei servizi di intermediazione mobiliare nonché soci che,

direttamente o indirettamente, detengono partecipazioni qualificate di società quotate in Italia, possono essere impartite specifiche limitazioni operative agli Uffici competenti.

### ***Principi di controllo***

Il sistema di controllo a presidio della corretta gestione delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato si basa sui seguenti fattori:

- **Ruoli e responsabilità** definiti nell'ambito della Procedura per la gestione e la prevenzione degli abusi di mercato;
- **tracciabilità** delle considerazioni/valutazioni sottostanti alle operazioni compiute; **verifica e segnalazione di operazioni sospette** effettuate dalla clientela e/o dai dipendenti. SimGest provvede ad individuare e segnalare eventuali pratiche scorrette mediante l'analisi ex post delle operazioni eseguite;
- **Formazione**: SimGest organizza e impartisce una formazione efficace e completa al personale incaricato del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e operazioni che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

## **8. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 25-SEPTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a cinquecento quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a duecentocinquanta quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

### **8.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.(art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001).

- Art. 589 del Codice Penale – Omicidio colposo
- Art. 590 del Codice Penale – Lesioni personali colpose

#### *Fattispecie*

Cagionare per la colpa la morte di una persona, fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Cagionare per colpa lesioni personali gravi, fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

#### *Esempio*

- Malattia professionale (ad esempio diminuzione della capacità visiva) dovuta all'ambiente di lavoro non ergonomico che non rispetta i requisiti di legge

### **8.2 Processi a rischio**

#### **Area**

Personale

#### **Processo**

Gestione del personale

### **8.3 Principi di comportamento**

I destinatari del Modello devono collaborare fattivamente con Simgest per la realizzazione di un ambiente di lavoro sicuro.

In particolare, si stabilisce quanto segue:

- I dipendenti, che durante lo svolgimento delle attività lavorative rilevino anomalie ai dispositivi utilizzati o nuove fonti di rischio non presidiate, devono darne immediata comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- I dipendenti sono tenuti a prendere visione del materiale informativo messo a disposizione da Simgest e a partecipare attivamente alle attività formative in materia di sicurezza sul lavoro. Essi sono inoltre tenuti a sottoporsi alle visite mediche periodiche;
- I lavoratori incaricati della gestione delle emergenze devono partecipare attivamente alle attività formative specifiche (quali, ad esempio, in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e di pronto soccorso, ecc.). Essi devono inoltre, nello svolgimento delle proprie attività, attenersi strettamente alle procedure definite per la gestione dei casi di emergenza.

## **9. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)**

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

### **9.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di ricettazione e riciclaggio, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001

- Art. 648 del Codice Penale – Ricettazione
- Art. 648-bis del Codice Penale – Riciclaggio
- Art. 648-ter del Codice Penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648-ter.1 del Codice Penale – Autoriciclaggio

#### *Fattispecie*

Concorso nei reati sopra citati commessi da propri clienti o propri fornitori.

#### *Esempio*

Concorso nel reato commesso da un proprio contraente mediante mancata segnalazione di operazioni sospette, in tema di riciclaggio di denaro.

### **9.2 Processi a rischio**

#### **Area**

Amministrazione

Finanza

#### **Processo**

Gestione rapporti con Autorità di Vigilanza/Organi Ispettivi

Gestione rapporti con clienti

### **9.3 Principi di comportamento**

Si stabilisce che:

- Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo. In particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore

nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, e le indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette.

- La conoscenza della clientela è condizione essenziale per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, nonché al fine di valutare e segnalare le operazioni sospette.

A tal fine in Simgest è presente una struttura organizzativa dedicata alla gestione delle tematiche in oggetto e sono adottate procedure di rilevazione e segnalazione di operazioni sospette in accordo con la normativa in materia e con le indicazioni degli organi preposti alla vigilanza (U.I.F.).

In particolare, nell'ambito delle procedure organizzative e della normativa interna, sono definite:

- le modalità operative da seguire per identificare correttamente ed acquisire una profonda conoscenza della clientela;
- i criteri di valutazione delle operazioni sospette;
- l'iter da seguire per la comunicazione interna ed esterna delle operazioni sospette.

## **10. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

### **11.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie contenute nella legge 99/2009 "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", richiamate dall'art. 25 novies del Decreto, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest.

- Art. 171, della Legge 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

#### *Fattispecie*

La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui si detengano, a scopo imprenditoriale, programmi contenuti in supporti non contrassegnati Siae.

#### *Esempio*

Utilizzo sistematico di copie di programmi software non autorizzate con ripetuta violazione del diritto d'autore e delle relative licenze d'uso.

### **11.2 Processi a rischio**

#### **Area**

Supporto

#### **Processo**

Gestione sistemi informativi

### **11.3 Principi di comportamento**

Ai destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate. Dipendenti e collaboratori sono tenuti, nell'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, al rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, con particolare riguardo a quelle inerenti la sicurezza informatica. In particolare, dipendenti e collaboratori di Simgest devono:

- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- non modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC, né procedere ad installare dispositivi di comunicazione o altro;
- non installare o utilizzare programmi diversi da quelli forniti da Simgest;
- non modificare i parametri relativi allo screensaver a tempo;
- modificare la parola chiave personale ad ogni scadenza della stessa;

- non accedere alla rete e nei programmi con codici di identificazione utente diversi dal proprio;
- non utilizzare Internet per l'upload o il download di software gratuiti;
- non detenere materiale pedo-pornografico all'interno dei personal computer.

## **11. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

### **12.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall' artt. 25 decies, rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" del D.Lgs. 231/2001, descritti nel dettaglio nelle Linee Guida ABI, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest.

- Art. 377-bis del Codice Civile – Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni

#### *Fattispecie*

- Esercitare violenza o minaccia o offerta o promessa di denaro o altra utilità per indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

#### *Esempio*

- Pressioni o minacce o promesse di utilità del diretto superiore al dipendente chiamato in un procedimento penale al fine di non rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare la Società

### **12.2 Processi a rischio**

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono le seguenti:

#### **Area**

Supporto

#### **Processo**

Gestione del contenzioso

### **12.3 Principi di comportamento**

Ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate (25 decies del D.Lgs 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possono potenzialmente diventarlo.

I rapporti istituzionali con Autorità ed Enti pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti ed alle responsabilità a ciò delegate, e vanno esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare l'attività delle medesime Autorità.

Inoltre, nei rapporti di carattere istituzionale e commerciale anche in ambito europeo ed internazionale, ed in particolare nelle relazioni coinvolgenti la Comunità Europea, la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, non è in nessun caso consentito offrire e/o promettere indebitamente a funzionari e impiegati pubblici beni, doni o altra utilità. Lo stesso divieto riguarda le promesse o le offerte fatte, in occasione dei menzionati rapporti, a favore di soggetti terzi.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

Al fine di rispettare quanto precedentemente indicato è fatto espresso divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- fornire, o promettere di fornire, informazioni e/o documenti riservati;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, ivi compresi i legali, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità giudiziarie;

Tutti i divieti di cui sopra si intendono estesi a comportamenti messi in atto anche indirettamente, attraverso terzi fiduciari.

## **12. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)**

*1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'art. 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad altra radioattività ai sensi dell'art. 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per violazione dell'art. 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'art. 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.<sup>507</sup>*

*1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).<sup>508</sup>*

*2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i reati di cui all'articolo 137:*

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

*b) per i reati di cui all'articolo 256:*

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*

*c) per i reati di cui all'articolo 257:*

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*

*g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*

*h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

*3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:*

*1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*

*2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*

*3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;*

*4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*

*4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

*6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

*7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.*

*8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.*

### **13.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati ambientali, secondo le fattispecie contemplate dall'art.25 undecies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest.

I reati in oggetto sono previsti da:

- Art. 256 d.lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;

- Art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art. 259 primo comma d.lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti.

### *Fattispecie*

- Effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazioni richieste dal testo unico sull'ambiente.

### *Esempio*

- conferimento di rifiuti speciali non pericolosi di provenienza aziendale ad una società priva di relativa autorizzazione al recupero o smaltimento;
- raccolta e trasporto di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet per i quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) in violazione delle vigenti norme di legge (tra le quali il D.M. 22.10.2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante disposizioni in tema di "Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti);
- mancato rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa su formulari e registri obbligatori.

Al pari di quanto avvenuto con i reati in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, sono state inserite nel D.Lgs. 231/01 ulteriori fattispecie delittuose a natura colposa che, però, assumono particolare rilievo per la natura del bene giuridico "ambiente". Anche questi reati, dunque, aventi principalmente carattere contravvenzionale, sono puniti a titolo di (sola) colpa: è perciò sufficiente che la condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a mera negligenza, imprudenza o imperizia.

Del pari, è utile richiamare il fatto che, affinché si parli di responsabilità dell'ente, il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

## **13.2 Processi a rischio**

### **Area**

Supporto

### **Processo**

Gestione smaltimento rifiuti

## **13.3 Principi di comportamento**

SIMGEST e tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di SIMGEST si impegnano a rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività.

Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di gestione rifiuti e nella gestione ambientale hanno l'obbligo espresso di seguire le indicazioni in materia di smaltimento rifiuti e controllare in

maniera diligente il rispetto della normativa da parte dei fornitori di servizi ambientali, segnalando eventuali disservizi.

Gli stessi dipendenti devono astenersi da iniziative autonome, non regolate o espressamente autorizzate, volte allo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali o nei locali aziendali.

SIMGEST si impegna a:

- svolgere le proprie attività in maniera responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente;
- avvalersi unicamente di fornitori di servizi di gestione rifiuti autorizzati;
- promuovere la competenza, la consapevolezza ed il senso di responsabilità dei Dipendenti nelle attività di gestione e smaltimento rifiuti.

La Società non produce rifiuti pericolosi; le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti effettuate tramite fornitori sono soggette ad attività di controllo e alla tracciabilità tramite l'utilizzo dei formulari rifiuti.

### **13. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)**

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*

*1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

#### **14.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, secondo la fattispecie richiamata dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest S.p.A..

Il reato in oggetto è previsto da:

- art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 286/1998 - Impiego di lavoratori irregolari.
- Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizione contro le immigrazioni clandestine

#### ***Fattispecie***

- La fattispecie di reato relativa all'impiego di lavoratori irregolari si realizza nel caso in cui la società impieghi, direttamente o indirettamente, personale privo di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e per il quale non è stato richiesto il rinnovo), revocato o annullato.

#### ***Esempio***

- Impiegare cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare;

#### **14.2 Processi a rischio**

<b><u>Area</u></b>	<b><u>Processo</u></b>
Personale	Gestione del personale
Personale	Selezione del personale

### **14.3 Principi di comportamento**

SIMGEST e tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di SIMGEST si impegnano a rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti attinenti l'assunzione o l'impiego di personale e la stipula di contratti per servizi di manodopera, oltre alle regole di cui al presente Modello.

In particole SIMGEST si impegna a:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di impiego del personale;
- sottoporre ad un'attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, in termini di regolarità dei permessi di soggiorno dei possibili candidati;

Il sistema di controllo a presidio del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare si basa sui seguenti elementi:

- in caso di selezione di un cittadino straniero, la struttura competente per la selezione e assunzione del personale richiede al candidato la presentazione del permesso di soggiorno e ne verifica la validità;
- la struttura competente per la gestione del personale verifica periodicamente la validità dei permessi di soggiorno di lavoratori stranieri.

## **14. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01)**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### **15.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati tributari, secondo le fattispecie richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Simgest S.p.A.

I reati in oggetto sono previsti da:

- Art. 2, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici per operazioni inesistenti
- Art. 4, D.Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele
- Art. 8, D.Lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10, D.Lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

### ***Fattispecie***

Il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti** è previsto e punito dall'art. 2, D.lgs. n. 74/2000 e affinché possa

ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000);
- l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen., Sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525).

Il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** è quello di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dall'art. 2, e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

Il delitto di **dichiarazione infedele** è commesso da chi, al di fuori dei casi di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 74/2000, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.

Il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** è previsto e punito dall'**art. 8, D.lgs. n. 74/2000** e la condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

La condotta tipica del delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili** di cui all'art. 10 del D.Lgs 74/2000 consiste nell'occultamento o nella distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

### *Esempio*

- emissione e autorizzazione di un ordine di acquisto inesistente in tutto o in parte al fine di ridurre il carico tributario;
- registrazione di una fattura per un'operazione in tutto o in parte inesistente per ridurre il carico tributario;
- contraffazione di un ordine di acquisto allo scopo di ridurre il carico tributario;
- registrazione di costi fittizi in assenza di documenti giustificativi;

- registrazione di fatture per lavori di manutenzioni in tutto o in parte inesistenti per ridurre il carico tributario;
- operazioni finanziarie fittizie o simulate, finalizzate a conseguire un minor provento o un maggior costo;
- comportamento fraudolento finalizzato a creare errate contabilizzazioni che comportano un maggior costo tale da ridurre il carico fiscale;
- predisposizione ed invio all'Erario delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA rispetto alle quali si ha contezza della presenza di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che comportano la riduzione del carico fiscale;
- predisposizione ed invio all'Erario delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA rispetto alle quali si ha contezza dell'utilizzo di operazioni simulate volte a ridurre il carico fiscale;
- inserimento fraudolento in anagrafica titoli di un soggetto interposto che dà diritto di godere di esenzioni fiscali;
- comportamento fraudolento da cui discende una errata contabilizzazione che potrebbe tradursi in un maggior costo o un minor reddito;
- registrazione in contabilità di rimborsi spese in tutto o in parte inesistenti o mancata verifica della rispondenza delle note spese con i documenti giustificativi al fine di ridurre il carico tributario;
- contraffazione di documenti relativi ai rimborsi spese allo scopo di ridurre il carico tributario;
- operazione estera senza applicazione del meccanismo del reverse charge per assolvimento dell'IVA in Italia;
- emissione di fattura falsa per consentire a terzo di evadere le imposte;
- emissione di quietanze false per consentire a terzo di evadere le imposte;
- occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, l'accertamento dell'imposta dovuta;
- occultamento o distruzione di documenti relativi ai rimborsi spese al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, la verifica degli importi annotati in contabilità;
- occultamento o distruzione di fatture passive al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, la verifica degli importi annotati in contabilità;
- omissione della dichiarazione di sostituto d'imposta per trarre un vantaggio per la Società.

## 15.2 Processi a rischio

<b><u>Area</u></b>	<b><u>Processo</u></b>
Personale	Gestione del personale
Approvvigionamento	Incarichi e consulenze Selezione e acquisto di materiali e servizi
Amministrazione	Contabilità e imposte Gestione risorse finanziarie Predisposizione di bilancio
Finanza	Gestione di portafogli Raccolta ordini, negoziazione e collocamento

### 15.3. Principi di comportamento

SIMGEST e tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di SIMGEST si impegnano a rispettare le norme di legge e i regolamenti in materia di reati tributari, oltre alle regole di cui al presente Modello.

In particolare SIMGEST prevede l'espresso divieto nei confronti dei Destinatari di:

- registrare in contabilità costi fittizi in assenza di documenti giustificativi ovvero producendo documenti falsi.
- porre in essere attività volte a fornire una falsa rappresentazione della situazione fiscale della Società;
- porre in essere operazioni volte a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- porre in essere operazioni volte a consentire a terzi il conseguimento di un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente;
- cedere a terzi documenti fiscali ideologicamente falsi.

Inoltre, i destinatari del Modello devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo da queste esercitate;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- evitare di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento;
- conservare traccia di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria e a questa consegnata in sede di accertamento.

Il sistema di controllo a presidio dei reati in oggetto si basa sui seguenti elementi:

Ruoli e responsabilità definiti:

- al fine di evitare la registrazione in contabilità di costi fittizi, il processo degli acquisti di beni e servizi ed il processo degli acquisti strumentali alla gestione del patrimonio immobiliare avvengono secondo apposite procedure aziendali, che prevedono che l'approvazione della richiesta di acquisto, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettino esclusivamente ai soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere.
- i livelli autorizzativi relativi all'attività di gestione e contabilizzazione delle spese di trasferta sono definiti da apposita procedura interna.

- l'utilizzo degli applicativi contabili e gestionali è consentito esclusivamente a specifiche utenze, appositamente autorizzate, che sono soggette a periodica revisione;
- la consegna della documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento è gestita dalla funzione competente, che definisce di volta in volta, successivamente alla ricezione della richiesta, l'impostazione e la modalità della risposta, coordinando la predisposizione dei documenti con le funzioni responsabili dei contenuti.

#### Segregazione dei compiti:

- riguardo all'attività di acquisto di beni e servizi, anche strumentali alla gestione del patrimonio immobiliare, la fase autorizzativa del processo è in capo ad una struttura diversa dalla richiedente;
- il calcolo delle imposte dirette è effettuato dalla competente Unità Organizzativa aziendale sulla base delle evidenze contabili e delle schede, prospetti ed informazioni extracontabili che pervengono dalle aree aziendali competenti;

#### Attività di controllo:

- le richieste di acquisto prevedono, prima della registrazione in contabilità, una preventiva validazione della pertinenza dell'acquisto a cura del responsabile della funzione competente;
- nell'ambito del processo di acquisti di beni e servizi strumentali alla gestione del patrimonio immobiliare, la coerenza tra i riferimenti contabili di un ordine e le inerenti fatture è verificata da una funzione terza rispetto a quella che ha autorizzato l'ordine;
- la contabilità relativa alle spese di trasferta è oggetto di periodica verifica da parte della competente funzione aziendale, che provvede ad effettuare una riconciliazione con i relativi giustificativi;
- sono previste riconciliazioni periodiche tra dati contabili e applicativi gestionali;
- sono previste attività di controllo sulla corretta applicazione del meccanismo del *reverse charge* in presenza di fatture emesse da soggetti esteri.
- l'attività di quietanzamento è gestita tramite procedure informatiche automatizzate;
- la struttura aziendale competente per la consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria effettua controlli di completezza della suddetta documentazione

#### Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione del processo di acquisto di beni e servizi, anche strumentali alla gestione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla pertinenza/congruità della spesa.